



Tribunale di Roma

Sezione IV Civile

Il Giudice dell'Esecuzione

A scioglimento della riserva ed esaminati gli atti di causa,

- ~~Fininvest Agosino~~ e ~~Alcantara Ombra~~ hanno proposto opposizione all'esecuzione, eccependo il difetto di legittimazione attiva della cessionaria ~~Credito Montepaone Finanziaria~~ S.r.l. e lamentando che la stessa non avrebbe fornito prova dell'avvenuta cessione del credito, non essendo a ciò sufficiente, ad avviso dell'opponente, la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.;
- ~~Credito Montepaone Finanziaria~~ S.r.l., nel costituirsi tramite la società ~~Banking Bank Italiana BSI~~, ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare, contestando puntualmente le deduzioni degli opposenti;

osserva.

Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse da parte opponente come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto presuppongono l'accertamento sulla sussistenza del diritto della banca opposta di procedere ad esecuzione forzata in danno di ~~Fininvest Agosino~~ ed ~~Alcantara Ombra~~.

Ciò premesso, risultano sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. per sospendere l'esecuzione forzata, non potendosi allo stato – secondo il grado di accertamento proprio della fase

cautelare – ritenere provata la titolarità del credito in capo alla parte opposta e, conseguentemente, il suo diritto di procedere ad esecuzione forzata.

La società ~~Cattaya Mortgage Finance~~ S.r.l., infatti, procede in forza di un contratto di mutuo stipulato tra gli odierni oppositori e ~~Macquarie Bank Limited~~, assumendo di essere creditrice in forza di successive cessioni cd. “in blocco” dei crediti derivanti dai contratti di mutuo fondiario stipulati da ~~Macquarie~~ con i propri clienti (in particolare, le successive cessioni sono avvenute: da ~~Macquarie~~ a ~~Barclays~~, da ~~Barclays~~ a ~~Mercanto~~, da ~~Mercanto~~ a ~~Barclays~~ e, infine, da ~~Barclays~~ a ~~Cattaya~~).

~~Cattaya~~ ha depositato tutti gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.): sia quello relativo al proprio acquisto da ~~Barclays~~, sia quelli relativi alle precedenti cessioni.

Preliminarmente, si osserva che l’art. 58 T.U.B., allo scopo di agevolare la cessione cd. in blocco dei rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della cessione stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione.

La pubblicazione dell’atto di cessione, dunque, sostituisce la notificazione dell’atto al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri pubblicitari prescritti dall’art. 1264 c.c., ma non ha valenza costitutiva e non attiene al perfezionamento della fattispecie traslativa, né fa parte della documentazione contrattuale inerente alla fattispecie traslativa (Cass. 22548/2018).

Ciononostante, la giurisprudenza ha ritenuto che tale avviso sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, allorché consenta di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. 15884/2019: *“In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,*

allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”).

Ciò chiarito in merito alla valenza dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, si osserva che, nel caso di specie, l'avviso relativo all'acquisto dei crediti in blocco da parte della società opposta non risulta includere, con sufficiente certezza, il credito derivante dal contratto di mutuo stipulato dagli odierni opposenti.

L'avviso, infatti, fa riferimento esclusivamente ai crediti derivanti da mutui fondiari residenziali erogati ai sensi di contratti di mutuo “stipulati” da ~~Bancalys~~ con i propri clienti, e non anche ai crediti derivanti da contratti di mutuo successivamente acquistati da ~~Bancalys~~.

Significativo è, al riguardo, il confronto con l'avviso in Gazzetta Ufficiale relativo ad una precedente cessione (da ~~Bancalys~~ a ~~Mercantile~~, come da avviso del 17/11/2009 in atti), nel quale si faceva espressamente riferimento sia ai crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da ~~Bancalys~~ con i propri clienti, sia a quelli derivanti da contratti di mutuo stipulati da ~~Mercantile Bank~~ nel corso della propria attività e successivamente acquistati da ~~Bancalys~~.

Nell'avviso di cessione relativo all'acquisto dei crediti da parte di ~~Cattolica~~, invece, non viene fatta menzione alcuna dei crediti derivanti da precedenti cessioni o operazioni di cartolarizzazione ma solo, appunto, dei crediti derivanti dai contratti di mutuo stipulati da ~~Bancalys~~ con i propri clienti.

Dal tenore letterale degli avvisi di cessione depositati, sembrerebbe, quindi, che il credito derivante dal contratto di mutuo stipulato dagli odierni opposenti sia stato escluso dalla cessione a ~~Cattolica~~ e sia stato, piuttosto, ceduto alla ~~Bancalys Bank Ireland PLC~~ (come da avviso di cessione del 2/3/2019, in atti) la quale, tuttavia, procede non in proprio, ma in qualità di procuratrice di ~~Cattolica~~, con conseguente difetto di legittimazione attiva nel presente procedimento.

Alla luce di tutto quanto osservato, non potendosi ritenere con certezza, sulla sola base degli avvisi di cessione prodotti, che anche e proprio il contratto di mutuo stipulato dagli opposenti rientri tra quelli oggetto della cessione da ~~Bancalys~~ a ~~Cattolica~~, e in mancanza di ulteriore documentazione

utile a fornire la prova della titolarità del credito in capo a ~~_____~~ – prova della quale la società cessionaria era onerata – l'istanza di parte opponente deve trovare accoglimento, con conseguente sospensione dell'esecuzione.

Conseguentemente l'istanza di sospensione va accolta, con condanna al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori previsti procedimenti cautelari di bassa complessità per le fasi di studio, introduttiva e decisionale stante la semplicità dell'unica questione giuridica trattata.

P.Q.M.

Accoglie

l'istanza di sospensione dell'esecuzione.

Condanna

Parte opposta al pagamento delle spese di lite a favore di parte opponente che liquida in € ~~_____~~ oltre spese generali, Cpa ed Iva.

Fissa

In giorni sessanta il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Si comunichi.

06/06/2022

Il Giudice dell'Esecuzione

Miriam Iappelli

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. Rossella Casillo.